

REGOLAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI (in attuazione del D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007)

PREMESSA

La responsabilità disciplinare è personale. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate **all'infrazione disciplinare** e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica per mezzo di sanzioni alternative, quando non sia previsto l'obbligo di frequenza.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

➤ **Infrazioni disciplinari non gravi, facilmente verificabili e individuabili dagli insegnanti, rispetto a:**

Rapporto con gli altri: insulti; termini volgari e offensivi tra studenti; interventi inopportuni durante le lezioni; interruzioni continue del ritmo delle lezioni; non rispetto del materiale altrui; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti; ritardi al rientro dell'intervallo o al cambio dell'ora.

Norme di sicurezza e di tutela della salute: lanci di oggetti non contundenti; utilizzo del telefono cellulare durante le lezioni.

Strutture e attrezzature: danneggiamenti involontari e lievi di strutture o attrezzature, dovute a incuria o trascuratezza, incisione di banchi/porte; danneggiamento involontario delle attrezzature di laboratori o di spazi comuni, aule, servizi igienici, locali mensa, spazi comuni lasciati in condizioni tali per disordine o sporcizia da pregiudicare l'utilizzo per le attività successive.

SANZIONI DISCIPLINARI

Il docente che individua la mancanza disciplinare può intervenire con un richiamo verbale o con una annotazione sul registro di classe. Nei casi di reiterazione o di maggior gravità, chiede l'intervento del Preside che può annotare sul Registro di Classe, o convocare il Consiglio di Classe, in forma ristretta alla sola componente docente, come previsto dallo Statuto degli Organi Collegiali del nostro Istituto.

L'entità del risarcimento, in caso di danno alle attrezzature e degli ambienti, è definita dalla Direzione dell' Istituto.

➤ **Infrazioni disciplinari gravi, individuate dagli insegnanti, rispetto a:**

Rapporto con gli altri: ricorso alla violenza fisica all'interno di una discussione o atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone; furto; lancio di oggetti contundenti; violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati; introduzione nella scuola di alcolici e/o sostanze illegali e/o materiale o immagini lesive della pubblica morale.

Rispetto delle norme di sicurezza e della tutela della salute: infrazione al divieto di fumo, danneggiamento volontario di attrezzature, strutture e spazi comuni; infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate, scritte su muri porte e banchi.

SANZIONI DISCIPLINARI

Il docente o il personale addetto alla vigilanza informano il Preside circa il comportamento scorretto. Accertata la gravità dell'infrazione, il Preside convoca il Consiglio di Classe, in forma ristretta alla sola componente docente, come previsto dallo Statuto degli Organi Collegiali del nostro Istituto. Il Consiglio di classe stabilisce se esistano gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, che decide l'entità della sanzione e propone, eventualmente, una sanzione alternativa.

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola e disciplinato dallo Statuto degli Organi Collegiali dell'Istituto. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art.5- comma 1).

L'Organo di Garanzia è costituito dal rappresentante del Gestore, dal Preside, da due docenti, da uno studente, da un genitore, designati dal Consiglio d'Istituto per il Liceo; invece per la Scuola Secondaria di I Grado è composto oltre dal rappresentante del Gestore, dal Preside, da due docenti e da due genitori, designati dal Consiglio d'Istituto.

Le deliberazioni di tale organo sono valide anche in assenza di qualche membro. L'astensione di qualche membro non influisce sul conteggio dei voti.

Qualora lo studente sanzionato o un suo genitore faccia parte dell' Organo di Garanzia, questi ha il dovere di astensione, e verrà sostituito da un altro membro del Consiglio d'Istituto facente parte della stessa componente.